
DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per la prestazione relativa alla redazione del collaudo statico delle opere strutturali dei lavori di “*Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche nel cimitero comunale di Villa d'Ogna*”.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il **dott. ing. Fabio Gaioni**, con studio in via G.Galilei n°61 a Pian Camuno (Bs) – C.F. GNA FBA 74A20 E704L e P.Iva 02 203 990 987 – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n°A3379 e di seguito denominato “*tecnico incaricato*”, si impegna ad assumere l'incarico affidatogli dall'**Amministrazione comunale di Villa d'Ogna** (denominata “*Amministrazione committente*”), relativo alla redazione del collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori per la “*Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche nel cimitero comunale di Villa d'Ogna*”.

Art. 2 – Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli art. 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, sarà obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.
2. I sostituti o ausiliari, dei quali il Direttore lavori si avvalga ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, devono prestare la propria opera nell'ambito di un rapporto di collaborazione stabile con il soggetto professionale affidatario dell'incarico.
3. Il tecnico incaricato è, altresì, obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Amministrazione, ed in particolare con il Responsabile del procedimento, del quale si obbliga a rispettare le direttive.



Art. 3 – Descrizione delle prestazioni

1. La prestazione da eseguirsi in relazione al presente incarico consiste nella redazione del collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche nel cimitero comunale di Villa d’Ogna”.
Il tecnico incaricato sarà tenuto a presentare al committente il collaudo completo di ogni allegato in formato cartaceo in originale in numero 2 (due) copie ed in formato digitale con risoluzione *.pdf e *.p7m per le necessità amministrative.
2. Sono, invece, **escluse dal presente incarico** le seguenti prestazioni:
 - opere accessorie a supporto di eventuali prove di carico ad imprescindibile giudizio del tecnico collaudatore;
 - costi diretti di laboratorio per prove di carico sulle strutture e/o altre prove di laboratorio su materiali;
 - rilievi celerimetrici dei luoghi;
 - altre prestazioni non espressamente riportate nel presente disciplinare.

Art. 4 – Altre condizioni disciplinanti l’incarico

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico all’inizio dell’incarico tutto quanto in suo possesso di carattere tecnico-amministrativo in relazione all’oggetto con particolare riguardo alle relazioni di calcolo eseguite per i manufatti in questione e di altra documentazione tecnica eventualmente esistente e necessaria allo scopo, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici della zona interessata, agli estratti urbanistici ed ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto redatto, a favore del tecnico incaricato l’Amministrazione è autorizzata alla riutilizzazione piena ed esclusiva della perizia di collaudo statico oggetto del presente disciplinare.

Art. 5 – Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico.
2. Il tecnico risponde, altresì, dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati dall’Amministrazione committente.
In ogni caso qualunque sospensione della prestazione, per qualunque causa, anche di forza maggiore,



nonché qualunque evento di cui al precedente comma, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

Art. 6 – Durata dell’incarico

1. La data di effettuazione dell’incarico sarà determinata dalla comunicazione finale del D.L. strutturale incaricato della fine dei lavori strutturali di che trattasi.
2. I termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente. Per la redazione della relazione di collaudo statico (unico per tutti gli interventi di che trattasi) si definiscono **60 (sessanta) giorni** dall’affidamento dello stesso con idoneo atto amministrativo a far data dalla dichiarazione finale delle strutture del Direttore dei Lavori per ciascuna opera di cui all’art.3, comma 1 del presente disciplinare.

Art. 7 – Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato comporta una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo dei compensi di cui all’art.9 per ogni giorno oltre i termini stabiliti dall’art.6. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente.
2. Le penali non possono superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all’art.7 abbia raggiunto il 10% dell’importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza maggiore, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purchè con almeno 30 giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.



Art. 9 – Determinazione dei compensi

1. Tenuto conto del D.M. n°143/2013 a solo titolo indicativo e non vincolante e del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto ed immutabile ai sensi dell'art. 2225 Codice Civile, per tutte le prestazioni descritte al precedente art.3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, un compenso complessivo di **€.670,00 (oltre Iva di Legge al 22%, oneri contributivi INPS 4% ed oneri contributivi Inarcassa 4% come da vigente normativa)** così di seguito esplicitato:

a) Imponibile (competenze professionali e contributo INPS 4% = €.670,00 + €.26,80)	€.	696,80	
b) Contributo Inarcassa 4% su p.to a)	€.	27,87	
		<hr/>	
	totale	€.	724,67
		<hr/>	
IVA 22%	€.	159,43	
		<hr/>	
	TOTALE FATTURA	€.	884,10
		<hr/>	
Ritenuta d'acconto 20% sul p.to a)	€.	139,36	
		<hr/>	
	Netto da corrispondere	€.	744,74
		<hr/>	

2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante ed onnicomprensivo, ed è stato determinato anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori. L'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutare la non manifesta irrazionalità, la congruità del compenso rispetto alla dignità professionale in relazione all'art.2233 del Codice Civile.
3. Il corrispettivo indicato è comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art.2578 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 10 – Modalità di corresponsione dei compensi

Il pagamento così stabilito all'art.9 sarà corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla redazione della perizia di collaudo.

Art. 11 – Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E', inoltre, obbligato a far

fg

presente alla stessa Amministrazione evenienze od emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione committente anche in orari serali, per l'illustrazione della perizia di collaudo a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

Art. 12 – Definizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da 3 membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi 2 membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso il foro competente è quello di Brescia.

Art. 13 – Assicurazione

Il tecnico incaricato è titolare di una polizza assicurativa professionale che verrà presentata a semplice richiesta del committente a garanzia della corretta esecuzione di quanto riportato all'art. 2 del presente disciplinare.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà per l'Amministrazione committente solo dopo l'avvenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle vigenti normative.

Pian Camuno, 03.10.2022

**Responsabile del Servizio
del Comune di Villa d'Ogna**

Il tecnico incaricato
(ing. Fabio Gaioni)

documento firmato digitalmente



